DIRETTIVE

DIRETTIVA 97/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[1], modificata da ultimo dalla directiva 81/333/CEE della Commissione[2], in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva 70/221/CEE;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 70/221/CEE; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 70/221/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/221/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Nel paragrafo 2, i termini:

«... a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II.5»

sono sostituiti da:

«... a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

[1] GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23.
[2] GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 4.
[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.